

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2179

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GORIA, ABETE, ALIVERTI, ALLOCCA AMALFITANO, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BASSETTI, BASSI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BOFFARDI, BONALUMI, BONFERRONI, BORTOLANI, BOTTA, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARELLI, CARLOTTO, CASATI, CATTANEI, CAVIGLIASSO, CENI, CERIONI, CITARISTI, CITTERIO, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DELL'ANDRO, DE POI, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FONTANA ELIO, FORNASARI, FIORET, FIORI GIOVANNINO, GAITI, GALLI LUIGI, GARAVAGLIA, GAROCCIO, GARZIA, GITTI, GOTTARDO, GRIPPO, IANNIELLO, LAFORGIA, LAGANA, LO BELLO, MANCINI VINCENZO, MARABINI, MEROLLI, MENSORIO, MENZIANI, MERLONI, MORO, NAPOLI, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PERRONE, PICANO, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PORCELLANA, PORTATADINO, POSTAL, PUCCI, PUMILIA, QUARENGHI, QUIETI, RENDE, ROSSI, ROSSI di MONTELERA, RUBBI EMILIO, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SABBATINI, SANESE, SILVESTRI, SPOSETTI, STEGAGNINI, TANTALO, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, USELLINI, VIETTI, VISCARDI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOPPI, ZOSO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 9 dicembre 1980

Modifiche alla disciplina del pagamento a titolo provvisorio della imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi in dipendenza di accertamenti non definitivi nonché modifiche alla disciplina del contenzioso tributario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia delle iscrizioni provvisorie a ruolo, ed, in genere, dei pagamenti a titolo provvisorio di tributi a seguito di accertamenti contestati dai contribuenti e non ancora definiti non poteva, per la sua importanza, sfuggire al Parlamento in occasione dei lavori che hanno preceduto la concessio-

ne della delega al Governo in materia di riforma tributaria.

Anzi, al problema fu dedicata particolare attenzione e discussione in sede di esame ed approvazione della legge delega.

Infatti, nella seduta del 26 luglio 1971 della Commissione finanze e tesoro del Senato, il Governo, in relazione alla pro-

posta di stabilire iscrizioni provvisorie solo dopo la decisione della Commissione tributaria di primo grado, fornì precise assicurazioni che del contenuto della proposta stessa se ne sarebbe tenuto conto in sede di emanazione dei decreti delegati.

Ciò rispondeva esattamente allo spirito della riforma tributaria ed alla concreta attuazione del principio di tutela del contribuente, tutela che si estrinseca, accanto naturalmente alla salvaguardia degli interessi dell'erario, nella indiscussa necessità di garantire i contribuenti contro possibili abusi.

Senonché tali assicurazioni e tali principi sono stati completamente disattesi in sede di attuazione della riforma tanto che il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto concerne le imposte sui redditi ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, hanno completamente confermato il precedente istituto delle iscrizioni a ruolo e dei pagamenti provvisori sulla base del solo accertamento dell'Ufficio e prima di qualsiasi pronuncia degli organi giurisdizionali della giustizia tributaria.

In tal modo ed autoritariamente lo stesso Governo è venuto per primo ad infrangere quel principio di rispetto e di fiducia che invece la riforma tributaria ha voluto e deve instaurare nei rapporti tra fisco e contribuente.

L'esperienza dei primi anni di applicazione dei nuovi tributi ha purtroppo dimostrato l'innegabile tendenza di alcuni Uffici a seguire i vecchi criteri di accertamento in quanto, come risulta anche da casi sbalorditivi e clamorosi, continuano spesso a notificare, specialmente nella imminenza della scadenza dei termini di prescrizione, accertamenti così detti cautelativi, privi o quasi di qualsiasi idonea motivazione e del tutto fantasiosi e cervellotici.

In tal modo il contribuente continua ad essere esposto, contro ogni principio di giustizia, ad atti unilaterali ed arbi-

trari degli Uffici ed a suo carico vengono poste, benché incolpevole, le conseguenze del ritardo della pronuncia degli organi del contenzioso.

Occorre non più tardare nel dare attuazione alla direttiva, espressa dal Parlamento, ed accettata dal Governo, di ammettere pagamenti provvisori di tributi contestati solo dopo l'impugnazione della decisione di primo grado.

Nello stesso tempo, per una giusta tutela degli interessi sia dell'erario che del contribuente, è urgente apportare talune modifiche alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la disciplina del contenzioso tributario, allo scopo di snellire ed accelerare al massimo la procedura presso le Commissioni tributarie e di reprimere il fenomeno della presentazione dei ricorsi meramente interruttivi, diretti unicamente a procrastinare il pagamento del tributo.

È da tutti unanimemente riconosciuta l'esigenza — già a suo tempo manifestata anche dalla Commissione interparlamentare dei Trenta — di procedere ad una profonda e sostanziale revisione della normativa sul contenzioso tributario, revisione che tenga conto dei complessi e rilevanti problemi da più parti sollevati e dibattuti, anche con riferimento ai rapporti tra il processo tributario e quello penale.

Una tale revisione, ancorché indubbiamente urgente ed indispensabile, richiederà tempi non brevi; si ritiene invece possibile in tempi brevi quantomeno proporre quelle modifiche della vigente normativa ritenute idonee ad incidere direttamente o indirettamente, in senso favorevole sul funzionamento delle Commissioni tributarie conferendo, per quanto possibile, una maggiore speditezza al processo tributario.

Le modifiche richiamate possono così compendiarsi:

a) eliminazione della lacuna circa la disciplina della supplenza del Presidente della Commissione o della sezione, lacuna

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che in taluni casi ha provocato la paralisi delle Commissioni stesse;

b) revisioni dei compensi a favore dei componenti delle Commissioni;

c) facoltà per il personale di segreteria di effettuare lavoro straordinario oltre i limiti attualmente consentiti anche in considerazione che non è più operante la disposizione che prevedeva la corresponsione di speciali compensi;

d) introduzione dell'obbligo di inviare direttamente all'ufficio, da parte del contribuente, la copia in carta semplice del ricorso e conseguente eliminazione della procedura attualmente prevista che consente ai contribuenti più scaltri di procrastinare per anni lo svolgimento del processo.

Considerata l'urgenza della problematica ci si augura un rapido esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi, comprese le ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta, corrispondenti agli imponibili accertati dagli Uffici ma non ancora definitivi, debbono essere corrisposte a titolo provvisorio nei modi previsti dalle rispettive disposizioni legislative:

a) dopo la decisione della Commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metà dell'imposta corrispondente all'imponibile od al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

b) dopo la decisione della Commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile od al maggior imponibile deciso dalla commissione medesima;

c) dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o la sentenza della Corte d'Appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile od al maggior imponibile da queste deciso.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario, è sostituito dai seguenti:

« La misura del compenso ai presidenti di sezione, ai vice presidenti ed ai membri delle commissioni di primo e secondo grado è stabilita con criteri uniformi che debbono tener conto delle funzioni e del contributo di attività da ciascuno portato.

Indipendentemente dal compenso di cui al comma precedente ai componenti delle commissioni di primo e di secondo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

grado è dovuto, per ogni intervento alle sedute, un gettone di presenza di lire 40.000, maggiorato del 50 per cento per i componenti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede la commissione ».

Dopo il quarto comma dello stesso articolo 12 è aggiunto il seguente:

« In caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione le relative funzioni vengono adempiute dal presidente di sezione più anziano di nomina o, a parità di tale anzianità, dal presidente di sezione più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezione le relative funzioni sono adempiute dal vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di nomina o, a parità di tale anzianità, dal membro più anziano di età ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 12 è abrogato.

ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è aggiunto il seguente:

« Agli impiegati predetti è consentito di effettuare lavoro straordinario oltre i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il numero di ore necessarie ai fini del regolare funzionamento delle commissioni ».

ART. 4.

Il primo, il secondo ed il terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono sostituiti dai seguenti:

« Il ricorso è presentato alla commissione mediante consegna alla segreteria che ne rilascia ricevuta, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.

Copia in carta semplice del ricorso è presentata, con le modalità previste dal precedente comma, entro il termine stabilito dall'articolo precedente, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato ».

ART. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63, è inserito il seguente:

« Le notificazioni possono essere eseguite anche mediante invio, da parte della segreteria della commissione, dell'ufficio o del contribuente, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata sull'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ».

ART. 6.

Le esecuzioni relative ai versamenti di imposte liquidate in difformità alle disposizioni dell'articolo 1 sono sospese e riliquidate in conformità.